

TRIBUNALE CIVILE DI LA SPEZIA
SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 c.p.c.

E RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA

AI SENSI DELL'ART.151 c.p.c. per

la sig.ra **Marina Spada** [C.f. SPDMRN73C43F205W] nata a Milano (MI), il 03/03/1973 e residente, in san Martino Sannita (BN) alla via Costantinopoli, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'avv. Antonella Losanno [C.f. LSNNNL74R59A509T] che la rappresenta e difende, come da mandato in calce al presente atto.

Il sottoscritto difensore dichiara, ai sensi dell'art. 176 2° co. c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata antonella.losanno@ordineavvocatiarianoalpino.org o al seguente numero di fax **0825 1801024**

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

(Miur), nella persona del Ministro *pro-tempore* in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, presso i cui Uffici in Viale delle Brigate Partigiane, 2 - C.A.P. 16129 – GENOVA è domiciliato per legge

CONTRO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Genova (cap 16122) alla Via Assarotti n. 38

NONCHE' CONTRO

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA -
UFFICIO IV - AMBITO TERRITORIALE LA SPEZIA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in La Spezia (cap 19124) al Viale Italia n. 87

Il presente ricorso viene proposto essendo la ricorrente stata trasferita in Ambito Territoriale 0010 di La Spezia senza il rispetto delle



PREFERENZE TERRITORIALI indicate dalla stessa nella domanda di mobilità.

L'azione giudiziaria si è resa necessaria in considerazione della valutazione negativa operata dal MIUR e/o dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Genova nei confronti della ricorrente a seguito della presentazione della domanda di mobilità 2016/2017. Nonostante la ricorrente avesse indicato, come ex lege previsto, l'ordine di preferenza degli ambiti-sedi di assegnazione, si è vista assegnata una sede di trasferimento (n. 94 d'ordine, AMBITO LIGURIA 0010) senza il rispetto dell'ordine preferenziale. A tanto aggiungasi che già fra i primi ambiti territoriali preferiti dalla docente vi era disponibilità per il trasferimento (n. 4 d'ordine, Campania – Ambito 0006).

Premesso

- a)** che l'istante è stata assunta con contratto a tempo indeterminato (**doc. all. n. 2**) – fase C L.107/2015 - nella scuola PRIMARIA cl. conc. EEEE presso l'Istituto Comprensivo Rivarolo di Genova;
- b)** che l'istante nei modi e termini previsti dal CCNI dell'8/4/2016, presentava domanda per partecipare alla fase C della mobilità per l'a.s. 2016/17 per la scuola primaria classe di concorso EEEE con punteggio 18, esprimendo l'ordine di preferenza delle scuole/ambiti indicati in domanda, cui si rimanda (**doc. all. n. 3**);
- c)** che l'istante riceveva notifica di convalida della sopracitata domanda con punteggio 18 (**doc. all. n. 4**) così come risultante da istanze online archivio 2016;
- d)** che l'istante ha ottenuto, come da comunicazione del 23.08.2016, notifica di assegnazione all'Ambito n. 0010 della Regione Liguria (Provincia di LA SPEZIA) e sede scolastica C (**doc. all. n. 5**);
- e)** che l'istante ha espresso come prima preferenza gli Ambiti della Regione Campania 0004, 0002, 0005, 0006 (Ambito nel quale altri docenti anche con punteggio minore sono stati trasferiti nella stessa fase) 0001, 0003 e ulteriormente a seguire gli Ambiti Regione Molise 0001, 0004, 0002 e 0003, Regione Campania 0009, 0013, 0014, 0016, 0022 e tutti gli altri Ambiti di cui alla domanda che si abbiano qui per ripetuti e trascritti;



f) che l'istante quanto alle Province, indicava nella domanda di mobilità come prima preferenza la Provincia di Benevento, a seguire la Provincia di Avellino, Caserta, Campobasso, Salerno, Isernia, Napoli Foggia e a seguire ancora tutte le altre Province di cui alla domanda che qui si abbiano per ripetute e trascritte;

g) che dal riepilogo complessivo dei movimenti per il posto/classe di concorso sopra indicato di interesse della sig.ra Spada (**doc. all. n. 6**) si evince che sono stati assegnati posti nella Provincia di Benevento ad altri docenti con minore punteggio di quello della ricorrente come già riconosciuto in altri provvedimenti giudiziali e successivi decreti USP di Benevento (**doc. all. n. 7 e 8**).

In particolare risultano assegnatari dell'Ambito 0006:

“ CAMPANIA AMBITO 0006 –PROVINCIA BENEVENTO- DOCENTE ASSEGNATO: COLANGELO MARIA GRAZIA – FASE C – PUNTI 15

“CAMPANIA AMBITO 0006 – PROVINCIA BENEVENTO - DOCENTE ASSEGNATO:TUFO KATIA – FASE C – PUNTI 17”;

Del pari in altri Ambiti della Regione Campania pure scelti in via preferenziale dalla ricorrente, risultano essere trasferiti docenti con punteggio minore o pari a quello della docente Spada.

Nell'Ambito 0009 della Provincia di Caserta risultano essere trasferiti:

“CAMPANIA AMBITO 0009 – PROVINCIA CASERTA - DOCENTE ASSEGNATO:DE BIASE ROSA – FASE C – PUNTI 12”;

“CAMPANIA AMBITO 0009 – PROVINCIA CASERTA - DOCENTE ASSEGNATO:DI MAIO FILOMENA – FASE C – PUNTI 18”;

Negli Ambiti 0013 e 0014 della Provincia di Napoli risultano essere trasferiti:

“CAMPANIA AMBITO 0014 – PROVINCIA NAPOLI - DOCENTE ASSEGNATO: BALDINI PAOLA – FASE C – PUNTI 18”;

“CAMPANIA AMBITO 0013 — PROVINCIA NAPOLI - DOCENTE ASSEGNATO: BARBATO CARMELA – FASE C – PUNTI 14”;

“CAMPANIA AMBITO 0014 – – PROVINCIA NAPOLI - DOCENTE ASSEGNATO: CAGNASSI ANNALISA – FASE C – PUNTI 8”;

“CAMPANIA AMBITO 0014 – PROVINCIA NAPOLI - DOCENTE ASSEGNATO: CRISCUOLO EUGENIA – FASE C – PUNTI 15”;

“CAMPANIA AMBITO 0014 – – PROVINCIA NAPOLI -DOCENTE ASSEGNATO: CIASULLO FRANCESCA – FASE C – PUNTI 12”;



“CAMPANIA AMBITO 0014 – PROVINCIA NAPOLI -DOCENTE ASSEGNATO: DE SIMONE CLEMENTINA – FASE C – PUNTI 3”;

“CAMPANIA AMBITO 0013 – PROVINCIA NAPOLI - DOCENTE ASSEGNATO: D'AGOSTINO GEMMA – FASE C – PUNTI 13”;

“CAMPANIA AMBITO 0013 –PROVINCIA NAPOLI - DOCENTE ASSEGNATO: DE LORENZO ANNA – FASE C – PUNTI 12”;

“CAMPANIA AMBITO 0013 – PROVINCIA NAPOLI - DOCENTE ASSEGNATO: FELACO ARMANDO – FASE C – PUNTI 12”;

“CAMPANIA AMBITO 0013 – PROVINCIA NAPOLI - DOCENTE ASSEGNATO:MALINCONICO LUISA – FASE C – PUNTI 15”;

“CAMPANIA AMBITO 0015 – PROVINCIA NAPOLI - DOCENTE ASSEGNATO: MAIONE MADDALENA – FASE C – PUNTI 15”;

“CAMPANIA AMBITO 0014 – PROVINCIA NAPOLI -DOCENTE ASSEGNATO: PONTICELLI ROSA – FASE C – PUNTI 12”;

“CAMPANIA AMBITO 0014 – PROVINCIA NAPOLI - DOCENTE ASSEGNATO: RUSSO ANNA – FASE C – PUNTI 12”;

“CAMPANIA AMBITO 0014 – PROVINCIA NAPOLI -DOCENTE ASSEGNATO: ESPOSITO PAOLO – FASE C – PUNTI 18”;

“CAMPANIA AMBITO 0014 – PROVINCIA NAPOLI -DOCENTE ASSEGNATO: SPIEZIA GIUDITTA – FASE C – PUNTI 16”;

Negli Ambiti 0024 e 0025 della Provincia di Salerno risultano essere trasferiti:

“CAMPANIA AMBITO 0025 – PROVINCIA SALERNO -DOCENTE ASSEGNATO: COCCARO ROSA – FASE C – PUNTI 3”;

“CAMPANIA AMBITO 0024 – PROVINCIA SALERNO -DOCENTE ASSEGNATO: CARINCI GRAZIELLA – FASE C – PUNTI 12”;

“CAMPANIA AMBITO 0023 – PROVINCIA SALERNO -DOCENTE ASSEGNATO:SALITO ANGELAMARIA – FASE C – PUNTI 12”;

Inoltre, a conferma dell'errata assegnazione dell'algoritmo che ha comportato l'illegittima assegnazione della ricorrente a La Spezia, si evidenzia che risultano trasferiti nell'Ambito 0001 della Provincia di Roma (Ambito provinciale pure preferito dalla ricorrente rispetto all'Ambito della provincia di La Spezia, nella scelta degli Ambiti, nonché Provincia -quella di Roma-



anch'essa preferita rispetto a La Spezia nella scelta delle Province), docenti con soli n. 0, n.9, n. 12, n. 13, n. 14, n. 15, n. 17 e n. 18 punti (Cfr., Bollettino Trasferimenti Scuola primaria, U.S.P. di Roma, **doc. all. n. 9**);

h) che in data 1.09.2016 la docente Spada prendeva servizio presso l'Istituto Comprensivo di Castelnuovo Magra (SP);

n) che pertanto la ricorrente ha diritto di vedersi assegnato l'Ambito/sede di destinazione legittimamente spettante secondo le preferenze territoriali indicate nella domanda di mobilità in base al punteggio maturato e secondo la fase (fase C) di immissione in ruolo.

Tanto sulla base delle seguenti argomentazioni in

DIRITTO

I. Violazione Ordinanza Ministeriale n. 241 dell'8.04.2016. Violazione CCNI mobilità personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017, sottoscritto l'8.04.2016. Diritto al trasferimento nell'Ambito Territoriale/sede indicata nella domanda di mobilità.

Il trasferimento della docente Spada presso l'Ambito Territoriale n. 0010 della Regione Liguria (Provincia di La Spezia) è avvenuto in palese violazione di quanto statuito nell'ordinanza ministeriale n. 241 dell'8.04.2016 che ha disciplinato la mobilità 2016-2017 del personale docente ed educativo. Difatti, **all'art. 9 dell'ordinanza n. 241** viene stabilito che “**nella fase C e D le preferenze sono espresse solo per ambiti o per province: possibile esprimere sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e sino a 100 per le province. Il personale immesso in ruolo ai sensi del comma 98 dell'art 1 della legge 107/15 lettera b) dovrà indicare tutti gli ambiti nazionali, utilizzando sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e, per i restanti, i codici sintetici delle province, all'interno delle quali l'ordine degli ambiti seguirà la catena di prossimità definita dai competenti Uffici scolastici regionali**” (**doc. all. n. 10**).

Del pari non è stato rispettato il dettato del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017, sottoscritto l'8.04.2016 che statuisce all'art. **ART. 6 - FASI DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI:**



“Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. **La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza** ovvero determinato o completato d'ufficio”.

Orbene, l'allegato 1 al CCNI nel regolamentare in dettaglio le modalità di effettuazione della fase C – Ambiti Nazionali (per la quale concorreva la ricorrente) specifica che “Per ciascuna delle operazioni di trasferimento **l'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio.**

A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.

I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM. Qualora non vengano indicate tutte le province, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d'ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina” (**doc. all. n. 11**).

Pertanto, in conformità alle richiamate disposizioni la docente Spada provvedeva alla presentazione della domanda di mobilità con l'indicazione degli Ambiti della Regione Campania 0004, 0002, 0005 e 0006 della Provincia di Benevento (**Ambito 0006 nel quale altri docenti anche con punteggio minore sono stati trasferiti nella stessa fase C**); gli Ambiti Regione Campania 0001, 0003, **0009**, 0023, 0007, 0012, 0026, 0027, 0028; gli Ambiti Regione Molise 0001, 0004, 0002 e 0003; gli Ambiti Regione Campania **0013, 0014**, 0016, 0022; gli Ambiti Regione Lazio 0017, 0018, 0019, 0020, 0021, 0022, 0023, 0024; gli Ambiti Regione Abruzzo 0009, 0010, 0006, 0007, 0008; gli Ambiti Regione Lazio 0015, 0014, 0013, 0010, 0009, 0008,



0007, 0006, 0005, 0004, 0003, 0002, 0001; gli Ambiti Regione Toscana 0024, 0025, 0009, 0010, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0022, 0023, 0011, 0012, 0001, 0002, 0003, 0018, 0019; gli Ambiti Regione Marche 0001, 0002, 0007, 0008, 0003, 0004, 0005, 0006, 0009, 0010; gli Ambiti Regione Emilia Romagna 0021, 0022, 0001, 0002, 0003, 0004, 0009, 0010, 0011; gli Ambiti Regione Toscana 0013, 0014, 0015, 0020, 0021, 0016, 0017; gli Ambiti Regione Liguria 0009, 0010, 0002.

L'attuale ricorrente provvedeva a indicare altresì le 100 province di preferenza nell'ordine: **Benevento**, Avellino, **Caserta**, Campobasso, **Salerno**, Isernia, **Napoli**, Foggia, Frosinone, Potenza, Latina, Bari, Chieti, Pescara, L'Aquila, **Roma**, Matera, Rieti, Teramo, Viterbo, Ancona, Pesaro, Macerata, Ascoli Piceno, Perugia, Terni, Lecce, Taranto, Brindisi, Cosenza, Crotone, Siena, Firenze, Grosseto, Arezzo, Reggio Calabria, Pistoia, Rimini, Livorno, Lucca, Forlì, Ravenna, Pisa, Bologna, Massa, Modena, Reggio Emilia, Ferrara, La Spezia, Genova, Piacenza, Parma, Savona, Verona, Vicenza, Mantova, Rovigo, Padova, Milano, Alessandria, Vercelli, Brescia, Pavia, Bergamo, Como, Varese, Lecco, Asti, Novara, Messina, Torino.

Ne deriva che seguendo i criteri indicati nel CCNI: punteggio, a parità di punteggio, maggiore età anagrafica e rispetto in ogni caso delle preferenze territoriali, inequivocabilmente **la docente Spada doveva essere assegnataria dell'Ambito Benevento 0006** sia a voler considerare il numero progressivo degli Ambiti Territoriali (cfr. pag. 6 della domanda di mobilità, da cui si evince che l'ambito **0006 Campania risulta quarto nell'ordine di preferenza**) sia a voler considerare il progressivo ordine delle Province scelte (cfr. pag. 9 della domanda di mobilità, **da cui risulta che la Provincia Benevento viene scelta quale prima nell'ordine di preferenze**). A tanto aggiungasi che laddove non vi fosse stata l'assegnazione sul singolo Ambito Territoriale prescelto in domanda, l'assegnazione così come disposto nell'Ordinanza Ministeriale oltre che nel CCNI doveva avvenire sugli ambiti dell'intera provincia.

Nel caso di specie, quindi, già l'assegnazione dell'Ambito Benevento 0006 era inequivoca, stante l'assegnazione di tale Ambito a docenti con minor punteggio (**doc. all. n. 7 e 8**).



Da quanto innanzi detto risulta evidente che nessun criterio è stato seguito: per l'assegnazione dell'Ambito Territoriale vi doveva essere un progressivo scorrimento delle preferenze di Ambiti e Province così come indicati nella domanda di mobilità, dai primi nell'elenco delle preferenze fino ad arrivare agli ultimi.

Ed invece nonostante vi fosse disponibilità su Ambiti Territoriali risultanti già al numero 4, nell'ordine di preferenza, la docente è stata trasferita a un Ambito Territoriale 0010 della Provincia di La Spezia, indicato alla posizione 94 dell'ordine di preferenza.

L'assegnazione è avvenuta in palese violazione dei criteri previsti dalle richiamate disposizioni e senza che neppure fosse data indicazione del criterio seguito, in modo del tutto illegittimo e arbitrario.

Ad ulteriore dimostrazione dell'errata assegnazione dell'Ambito Territoriale 0010 della Provincia di La Spezia si rileva che vi era disponibilità di assegnazione di Ambiti Territoriali su altre Province indicate nella domanda di mobilità ben prima (nell'ordine di elenco) della Provincia di La Spezia che risultava alla 94esima posizione.

Secondo l'ordine preferenziale di cui all'elenco delle province scelte nella domanda di mobilità, sicuramente dopo la Provincia di Benevento, le Province di Caserta, Salerno, Napoli.... Roma erano le Province su cui progressivamente la docente doveva concorrere per l'assegnazione del trasferimento.

Difatti, a voler considerare in modo esemplificativo e non esaustivo le richiamate province di Caserta e di Napoli su cui era possibile effettuare il trasferimento della ricorrente, è facilmente riscontrabile che nella stessa fase C risultano docenti trasferiti già con soli n. 12, n. 8, n. 13 (Cfr., Bollettino Trasferimenti Scuola primaria fase C, Regione Campania **doc. all. n. 6**) nonché con n. 18 punti, punteggio della ricorrente.

Per cui il trasferimento della docente Spada ben poteva avvenire anche con riguardo a questo Ambito Territoriale.

Sussiste in base a tutto quanto innanzi detto il diritto della ricorrente alla ricollocazione nell'Ambito Territoriale spettantele in base alle preferenze indicate nella domanda di mobilità.



L'assegnazione è avvenuta in palese violazione dei criteri previsti dalle richiamate disposizioni e senza che neppure fosse data indicazione del criterio seguito, in modo del tutto illegittimo e arbitrario.

Tutto ciò premesso e ritenuto in fatto e in diritto, la sig.ra Spada Marina, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

RICORRE

All'Ill.mo Tribunale di La Spezia – in funzione di Giudice del Lavoro affinché, previa, fissazione dell'udienza di discussione a norma dell'art. 415, 2° comma c.p.c. e di tutti gli incumbenti di rito, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accogliere il ricorso proposto e per l'effetto:

- dichiarare illegittimo e/o nullo e comunque annullabile il trasferimento della ricorrente, docente Spada Marina, presso l'Ambito Territoriale 0010 della Provincia di La Spezia e, di conseguenza, dichiararlo privo di ogni effetto giuridico;
- dichiarare il diritto della ricorrente, docente Spada Marina, all'assegnazione della sede secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità tenuto conto dei parametri previsti dalla normativa di riferimento e per l'effetto disporre l'assegnazione della stessa presso l'Ambito Territoriale 0006 della Provincia di Benevento o, eventualmente, in una delle altre Province sempre nel rispetto dell'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità e dei parametri di legge;
- condannare le amministrazioni scolastiche convenute, in persona dei rispettivi rappresentanti legali, individualmente o in solido, al pagamento delle spese e competenze legali, con distrazione al sottoscritto avvocato antistatario.

Con riserva di agire per ogni ulteriore domanda, anche risarcitoria.

Pur ritenendo che non vi è necessità disperare integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti che hanno ottenuto il trasferimento negli ambiti richiesti dalla ricorrente, atteso che la domanda è volta ad ottenere l'assegnazione presso uno di tali ambiti senza indicazione di una specifica sede e ciò può avvenire anche in sovrannumero e quindi senza



riflessi diretti nei confronti dei partecipanti alla procedura di mobilità, la ricorrente – tenuto conto del numero dei potenziali controinteressati – qualora invece venga ritenuto necessario, **chiede che l'On.le Tribunale adito voglia autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c.** mediante pubblicazione del ricorso sul sito del MIUR nella sezione dedicata.

In via istruttoria chiede ammettersi sin da ora tutta la documentazione allegata al fascicolo di parte.

Si esibisce ed allega:

- 1) autocertificazione della situazione reddituale con allegato documento di riconoscimento;
- 2) contratto di assunzione a tempo indeterminato;
- 3) domanda di mobilità;
- 4) notifica della convalida della domanda di mobilità;
- 5) notifica di assegnazione sede scolastica;
- 6) bollettino trasferimenti scuola primaria fase C, Regione Campania;
- 7) ordinanza ex art 700 c.p.c. Trib. Benevento, Sez. Lav., n. 22116 del 16.11.2016;
- 8) decreto USP Benevento del 9.02.2017;
- 9) bollettino trasferimenti scuola primaria USP Roma;
- 10) art. 9 Ordinanza Ministeriale 241/2016;
- 11) art. 6 CCNI 08.04.2016 e relativo allegato 1.

Ai fini fiscali si dichiara che il valore del presente ricorso è indeterminabile e che risulta essere esente dal contributo unificato in quanto nell'anno precedente all'instaurazione del presente giudizio la ricorrente è titolare, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, inferiore al triplo dell'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al D.P.R n°115/2002, come da dichiarazione sostitutiva di certificazione allegata alla produzione di parte che si intende interamente riportata nel presente atto introduttivo costituendo di esso parte integrante.

Salvezze tutte.

Grottaminarda, 07 settembre 2018

Avv. Antonella Losanno



Procura

Avv. Antonella Losanno

Marina Spada nata a Milano il 03/03/1973 e residente in San Martino Sannita (BN) alla via Costantinopoli, C.f. SPDMRN73C43F205W

Vi nomina proprio difensore e pro-curatore nel procedimento di cui al presente atto, nonché per ogni sua fase e grado, anche esecutiva, conferendoVi l'incarico di difendermi, con ogni più ampia facoltà, compresa quella di sottoscrivere gli atti necessari, chiamare terzi in causa, incassare, quietanzare, transigere, conciliare, rinunciare agli atti ed accettare la rinuncia, pro-porre impugnazioni, eleggere domicilio, nominare, farsi sostituire e revocare altri procuratori.

Eleggo domicilio nello studio dell'Avv. Antonella Losanno, in Grottaminarda alla via Pietro Nenni, 35

Dichiaro inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge n. 675/96, di essere stato edotto che i dati personali richiesti direttamente ovvero raccolti presso terzi verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico ed, a tal fine, presto il mio assenso al loro trattamento. Prendo atto, altresì, che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità dell'incarico.

Spada Marina

La sottoscrizione è autentica.

Avv. Antonella Losanno

Antonella Losanno



N. 1042/2018 R.G.L.

Tribunale della Spezia

Il giudice Marco Viani

visto il ricorso presentato da MARINA SPADA;

visto l'art. 415 c.p.c.

fissa

l'udienza di discussione per il giorno 16/11/2018, ore 09:45

Si notificchi, con il ricorso, a cura del ricorrente, nel termine di legge.

Vista l'istanza ex art. 151 c.p.c.,

preso atto che il diritto vivente è ormai orientato, quasi quotidianamente, anche con precedenti di questo ufficio, nel senso di ritenere ammissibile l'individuazione da parte del giudice che procede, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di forme di notifica alternative alla formale notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c. anche nell'ipotesi in cui i soggetti destinatari della notifica siano eccessivamente numerosi o di incerta identificazione,

preso atto che, in particolare, nelle cause promosse contro il MIUR da parte di docenti, in cui vi siano numerosissimi controinteressati, nei confronti di questi ultimi si ritiene idonea forma di notifica l'inserimento del testo del ricorso sul sito del MIUR,

ritenuto che proprio la normalità che questa modalità sta assumendo nel diritto vivente ne assicuri anche l'efficacia,

osservato che una tale forma di notifica alternativa appare poi necessaria nei procedimenti cautelari, in cui le formalità previste dall'art. 150 c.p.c., i cui tempi non sono né brevi né preventivabili con certezza, potrebbero non essere compatibili con l'esigenza di instaurare il contraddittorio in tempi brevi,

ritenuto che non sia necessario, per tale motivo, e tenuto conto dell'alternatività fra le due forme di notifica, disporre la pubblicazione di un avviso in G.U. come previsto dall'art. 150 c.p.c.,

dispone che la notifica ai controinteressati possa eseguirsi, a cura della parte ricorrente e nel medesimo termine sopra indicato, mediante



inserimento di copia integrale del ricorso e del presente decreto nell'apposita area tematica del sito istituzionale del MIUR, dell'USR Campania e dell'USR Liguria, con pubblicazione da mantenersi almeno sino alla definizione del procedimento.

Preavverte il convenuto che, in caso di mancata costituzione entro 10 giorni prima di detta udienza, incorrerà nelle decadenze di cui all'art. 416 c.p.c..

Invita il ricorrente, ove costituito in via telematica, ed il convenuto, ove eventualmente si costituisca in via telematica, a portare con sé, per l'udienza, copia cartacea dei documenti allegati ai rispettivi atti.

La Spezia, 21/09/2018

Il giudice

Marco Viani

